



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **131** del 18/07/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarantaduesimo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita".

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivanti da provvedimento giudiziario esecutivo, che comporta debito pecuniario a carico della Regione Puglia.

Tale debito si riferisce ai compensi professionali da corrispondere ad avvocato regionale attualmente in quiescenza, per l'attività difensiva prestata in favore della Regione Puglia, sia come legale interno che come libero professionista.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

- Sent. n. 1005/2017 Tribunale di Bari Sez. Lavoro (RG. 6073/12) - F. S. c/ R.P. - Cont. 1161/12/GA - Competenze professionali avv. Fedele Sindaco ed al difensore di controparte avv. Antonio Donno (collegato al cont. 3504/00/P/S: Consiglio di Stato - Cannillo Giuseppe + 20 c/ R.P.).

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato alla R.P. l'avv. F. S. (difeso dall'avv. Antonio Donno) chiedeva al Giudice del Lavoro di Bari il pagamento in suo favore della somma di € 3.556,70 oltre interessi, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata in favore dell'Amm/ne Reg.le, (sia come avvocato interno che come legale esterno), nel giudizio promosso da Cannillo Giuseppe ed altri 20 dinanzi al Consiglio di Stato.

- Il Tribunale adito, con sent. n. 1005/2017 pubblicata il 20/2/2017, ha accolto la domanda, condannando la R.P. contumace al pagamento della somma così come specificata in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla messa in mora (25/10/2011) sino al soddisfo, nonché delle spese di lite liquidate in € 981,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

- Con lett. datata 16/04/2018 il ricorrente, nel richiedere l'esecuzione della citata sentenza, passata in giudicato, ha precisato gli importi dovuti sia per l'attività svolta sino al tutto il 31/3/2004 come legale interno (€ 581,73 oltre interessi legali), sia il compenso relativo all'attività prestata dall'1/4/2004 come libero professionista (€ 2.232,37 oltre IVA, CAP ed interessi legali), nonché l'importo (€ 1.431,40) dovuto al suo difensore a titolo di spese liquidate in sentenza.

- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 5.060,26 così suddivisa:

a) competenze dovute all'avv. Fedele Sindaco per l'attività svolta come legale interno: € 615,49 (di cui € 581,73 per quota Sorte Capitale ed € 33,76 per quota Interessi legali (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

b) competenze dovute all'avv. Fedele Sindaco per l'attività svolta come legale esterno: € 3.013,37 (di cui € 2.832,43 per quota Sorte Capitale ed € 180,94 per quota Interessi legali;

u.

c) competenze dovute all'avv. Antonio Donno (difensore di controparte): € **1.431,40**.


- Al finanziamento della spesa complessiva di € **5.060,26** inerente il debito fuori bilancio si provvede come segue:

- per € **581,73** mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- per € **2.832,43** mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"
- per € **214,70** (di cui € 33,76 calcolato sul compenso per attività di legale interno ed € 180,94 su quello dovuto come libero professionista) con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € **1.431,40** con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con apposita determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano



3,

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarantaduesimo provvedimento.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario di seguito indicato per l'importo riferito alle competenze professionali spettanti all'avv. Fedele Sindaco, dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia, sia come legale interno che come libero professionista, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di spese legali liquidate in sentenza:

- Sent. n. 1005/2017 Tribunale di Bari Sez. Lavoro (Cont. 1161/12/GA)

Importo complessivo di € 5.060,26 (di cui € 3.414,16 per sorte capitale, € 214,70 per interessi ed € 1.431,40 per competenze e spese derivanti da sentenza)

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.060,26 derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede come segue:

- per € **581,73** mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- per € **2.832,43** mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";
- per € **214,70** (di cui € 33,76 calcolato sul compenso per attività di legale interno ed € 180,94 su quello dovuto come libero professionista) con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € **1.431,40** con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".